



## **Comune di San Francesco al Campo**

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER I RITI DI UNIONE CIVILE

(a cura dei Servizi Demografici ed Elettorali)

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 6 del 13.03.2024

#### Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 - Orario delle celebrazioni

Art. 5 - Richiesta della celebrazione

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Art. 7 – Uso dei locali

Art. 8 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 9 - Matrimonio celebrato per delega

Art. 10 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Art. 11 - Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 12 – Costo del servizio

Art. 13 – Invio al Prefetto

Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 16 - Tutela dei dati personali

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incarico delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nel territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente.

La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

La costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso è disciplinata e regolamentata dalla legge 20 maggio 2016 nr. 76 e dal D.P.C.M. 23 luglio 2016 nr. 144.

### **Art. 2 - Funzioni**

La celebrazione dei matrimoni civili o la dichiarazione costitutiva di unione civile viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, il quale può delegare tali funzioni ad un dipendente assunto a tempo indeterminato o al Segretario Comunale, nonché agli Assessori o ai Consiglieri Comunali.

Possono altresì essere delegati i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Tale ultima ipotesi, destinata a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze, andrà di volta in volta autorizzata dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate dai nubendi.

L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio o l'unione civile deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

### **Art. 3 - Luogo della celebrazione**

Secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile si celebra nella Casa Comunale.

La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dei luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Eventuali ulteriori sedi potranno essere individuate con apposita deliberazione della Giunta

Comunale così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, nr. 296 che dispone:

“1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.

2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale”.

### **Art. 4 - Orario delle celebrazioni**

Le celebrazioni dei matrimoni od unioni civili si svolgono, in via ordinaria, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di apertura degli uffici comunali, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e del celebrante, nonché dalla disponibilità dei locali adibiti a tale scopo.

E' fatta raccomandazione ai nubendi di osservare correttamente l'orario prescelto al fine di consentire il rispetto delle tempistiche necessarie all'Ufficiale di Stato Civile.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:

1 e 6 gennaio – la 4<sup>a</sup> domenica di settembre o la prima di ottobre (Festa patronale)

il sabato precedente la Pasqua – la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)

25 aprile

1° maggio

2 giugno

15 agosto

1° e 2 novembre

8 dicembre, la vigilia di Natale, il 25, il 26 ed il 31 dicembre

le domeniche in cui le suddette festività ricadono in giorni immediatamente precedenti o successive alle stesse.

La celebrazione dei matrimoni è, inoltre, sospesa il venerdì e il sabato antecedente le Consultazioni elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni medesime.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere l'utilizzo dei luoghi in occasione di particolari manifestazioni o durante l'allestimento di eventi o mostre.

#### **Art. 5 - Richiesta della celebrazione**

La richiesta di celebrazione del matrimonio e/o unione civile va concordata con l'Ufficiale dello Stato Civile al quale andrà presentata apposita domanda, sottoscritta da entrambi i nubendi, contenente data e luogo.

#### **Art. 6 - Organizzazione del servizio**

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni ed unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, quale ufficio deputato a tutti gli adempimenti di legge previsti.

3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall'art. 93 e seguenti del Codice Civile e 50 del DPR nr. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, e la richiesta di utilizzo dei luoghi scelti per la celebrazione decade automaticamente.

4. La data di celebrazione del matrimonio od unione civile si intende fissata solo dopo la conferma da parte dell'Ufficio di Stato Civile e alla presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tariffa dovuta.

L'Ufficio dello Stato Civile, in coordinazione con gli altri Uffici comunali, darà le disposizioni necessarie affinché vengano predisposti i luoghi per la celebrazione

#### **Art. 7 - Uso dei locali**

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire i luoghi prescelti per la celebrazione con arredi (ulteriori sedie), addobbi e quant'altro ritenuto necessario.

Tali manufatti, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi sempre a cura dei richiedenti. I luoghi pertanto dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

Il Comune di San Francesco al Campo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia e conservazione degli arredi ed addobbi temporanei predisposti dagli sposi e/o degli oggetti lasciati incustoditi.

Il Comune si intende altresì sollevato in caso di eventuali danni cagionati a terzi.

Non è consentito il lancio del riso, coriandoli, stelle filanti, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli altri luoghi e/o spazi comunali.

Qualora vengano trasgredite tali disposizioni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la somma forfettaria di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

E' consentita la possibilità di utilizzare intrattenimenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, senza recare disturbo alla regolare celebrazione del rito.

#### **Art. 8 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete**

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficio dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### **Art. 9 - Matrimonio celebrato per delega**

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno allegare la delega del Comune di residenza e concordare la data e l'ora con il Servizio Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni presentando preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione.

#### **Art. 10 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato**

Qualora i nubendi intendano far celebrare il matrimonio a cittadino/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DPR 396/2000, gli stessi dovranno presentare apposita istanza al Sindaco con anticipo almeno di 30 giorni.

Il possesso dei requisiti potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione richiesta, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile alla persona richiedente, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

#### **Art. 11 - Formalità preliminari alla celebrazione**

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa) anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

#### **Art. 12 - Costo del servizio**

La celebrazione dei matrimoni o unioni civili, è soggetta al pagamento di un rimborso spese come stabilito ed aggiornato con apposita deliberazione della Giunta Comunale

L'importo dovuto dovrà essere versato, almeno una settimana prima della celebrazione, tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale con causale: "celebrazione matrimonio/unione civile del giorno ...".

Qualora da parte dei nubendi venga richiesta la cancellazione, da effettuarsi in forma scritta, è possibile richiedere, entro 7 dalla data della celebrazione annullata, il rimborso delle somme versate presentando una richiesta all'Ufficio di Stato Civile.

Le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale; i proventi derivanti da tale gestione, come disciplinato dal presente Regolamento, costituiscono entrata per il bilancio comunale.

#### **Art. 13 - Invio al Prefetto**

Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, nr. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 15 maggio 1997 nr. 127 così come richiesto con Circolare Ministeriali del 7 giugno 2007 nr. 29".

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto del presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

Codice Civile

DPR 3 novembre 2000, nr. 396

D.Lvo 18.08.2000, nr. 267

Statuto Comunale.

Eventuali modifiche necessarie per migliorare la modalità di espletamento del servizio o per rivedere gli importi, vengono demandate alla Giunta Comunale.

#### **Art. 15- Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore e si applica dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.

#### **Art. 16 - Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce nelle modalità stabilite dalla legge che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.